

- Vista** la legge 10 febbraio 1992, n. 164 "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini", ed in particolare l'art. 16 che prevede la possibilità per il conduttore di vigneti, di rivendicare la denominazione di origine e la indicazione geografica tipica mediante la denuncia di produzione delle uve o la dichiarazione di produzione;
- Visto** il Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante "Tutela delle Denominazioni d'origine e delle Indicazioni geografiche dei vini";
- Considerato** che il predetto art. 16 della legge n. 164/1992 prevede che le Regioni debbano annualmente determinare:
- a) le rese medie unitarie indicative delle D.O.C.G. e delle D.O.C. nel rispetto delle gradazioni minime naturali delle uve;
 - b) la produzione massima classificabile D.O.C.G. e D.O.C.;
- Visto** il decreto 27 ottobre 1995 di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Friuli Annia", così come da ultimo modificato con decreto del 25 settembre 2008;
- Visto** il D.P.R. 21 luglio 1975 di riconoscimento dei vini D.O.C. "Friuli Aquileia", così come da ultimo modificato con decreto 25 settembre 2008;
- Visto** il D.P.R. 17. luglio 1985 di riconoscimento dei vini D.O.C. "Carso", così come da ultimo modificato con Decreto 11 settembre 1996;
- Visto** D.P.R. 24 maggio 1968 di riconoscimento dei vini D.O.C. "Collio Goriziano o Collio" così come da ultimo modificato con decreto 24 aprile 2010;
- Visto** il D.P.R. 20 luglio 1970 di riconoscimento dei vini D.O.C. "Colli Orientali del Friuli", così come da ultimo modificato con decreto 25 settembre 2008;
- Visto** il D.P.R. 20 luglio 1970 di riconoscimento dei vini D.O.C. "Friuli Grave", così come da ultimo modificato con decreto 25 settembre 2008;
- Visto** il D.P.R. 19 maggio 1975, di riconoscimento dei vini D.O.C. "Friuli Latisana", così come da ultimo modificato con decreto 25 settembre 2008;
- Visto** il D.P.R. 30 ottobre 1974 di riconoscimento dei vini DOC "Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli ", così come da ultimo modificato con decreto 15 settembre 2009;
- Visto** il D.P.R. 2 settembre 1985 di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Lison-Pramaggiore", così come da ultimo modificato con decreto 22 settembre 2009;
- Visto** il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 luglio 2009 di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Prosecco";
- Visto** il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 30 marzo 2006 di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino DOCG Picolit, anche accompagnato dalla sottozona "Cialla";
- Visto** il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 9 ottobre 2001 di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino DOCG Ramandolo;
- Attese** le comunicazioni dei Consorzi volontari di tutela e le categorie dei produttori in

merito alle eventuali tipologie di vitigni ricadenti nelle D.O.C. e D.O.C.G. che presentassero produzioni superiori a quelle fissate dai rispettivi disciplinari di produzione;

Attesi gli accertamenti degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura in ordine a quanto previsto dall'art. 16, punto 5, lettera a) della Legge 164/92;

Tenuto presente l'andamento climatico e meteorico verificatosi nell'annata, nonché le condizioni generali ambientali e di coltivazione della vite nei riflessi quali-quantitativi delle uve nelle zone delimitate e destinate alla produzione dei vini stessi;

Visto il D.P.Reg. n. 0277/Pres. dd. 27.08.2004, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali;

la Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Le rese medie unitarie indicative delle D.O.C.G. e D.O.C. regionali, determinate nel rispetto delle gradazioni minime naturali delle uve per la vendemmia 2010, stimate dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e confermate dai Consorzi volontari di tutela e dalle categorie di produttori, rientrano per tutte le tipologie ricomprese nelle DOCG e DOC regionali entro il limite massimo previsto dai disciplinari di produzione.
2. La produzione massima classificabile D.O.C.G. e D.O.C. è rappresentata dall'intera produzione ottenuta nel rispetto dei massimali recati dai disciplinari di produzione di appartenenza.
3. La quantità di uva che dovesse eccedere i massimali indicati da ciascun disciplinare di produzione, purché la stessa non superi i limiti di tolleranza previsti dai medesimi, dovrà essere riportata con le modalità previste da ciascun disciplinare entro i limiti certificabili, ed il supero di produzione potrà rientrare in una delle indicazioni geografiche tipiche riconosciute in regione.
4. Qualora la quantità di uva dovesse eccedere i limiti di tolleranza previsti dai disciplinari di produzione, l'intera produzione non potrà essere classificabile come D.O.C.G. e D.O.C., ma dovrà essere declassata al livello inferiore di vino da tavola; soltanto se sussistono le condizioni (purché le eccedenze dovessero essere contenute nei limiti del 20% del massimale di produzione delle rispettive DO), potrà essere classificabile come indicazione geografica tipica.
5. La presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.